



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 231

Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 marzo 2024

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:				
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .		<i>Pag.</i>		3
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:				
<i>Plenaria</i> . . . . .		»		11

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**185<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REFERENTE**

**(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

**(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **RENZI e altri.** – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.13 e 2.36, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia un voto favorevole sugli emendamenti in esame, che tentano di porre rimedio allo svilimento delle prerogative del Parlamento, prevedendo la consultazione dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari da parte del Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle Camere. Esprime rammarico per il mancato accoglimento delle proposte del Movimento 5 stelle volte a limitare l'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, i cui effetti potrebbero essere ancora più pericolosi, una volta approvata la riforma costituzionale in esame, che si ispira all'idea di concentrare i poteri in una sola persona.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti in esame, coglie l'occasione per replicare al senatore Pera, respingendo l'interpretazione della mozione di sfiducia costruttiva come una pratica trasformista. A conferma di tale impostazione, a suo avviso, richiama la posizione di Egidio Tosato, eletto nell'Assemblea Costituente per la Democrazia Cristiana, il quale riteneva che la sfiducia costruttiva fosse uno strumento per stabilizzare i Governi e metterli al riparo da crisi al buio. In effetti, anche in Germania e Spagna questo istituto è utilizzato con funzione deterrente rispetto alle crisi di governo.

A suo avviso, sono piuttosto da considerare come pratiche trasformistiche quelle che il disegno di legge costituzionale in esame prevede in caso di formazione di una nuova maggioranza intorno al Presidente del Consiglio incaricato in sostituzione di quello eletto.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.13 e 2.36 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.24 e 2.43, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che, con le proposte in esame, si accetta provocatoriamente l'idea che il Presidente della Repubblica sia tenuto a sciogliere le Camere; tuttavia, per restituire centralità al Parlamento, si prevede che tale ipotesi si verifichi su richiesta di due

terzi dei componenti di una Camera o della maggioranza assoluta di entrambe, prendendo spunto dal *Fixed-term Parliaments Act 2011* del Regno Unito.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.24 e 2.43 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.44, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.44 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.15 e 2.39, nonché 2.16 e 2.41, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.15 e 2.39 sono posti contestualmente in votazione e respinti; successivamente, gli emendamenti 2.16 e 2.41 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.17 e 2.40, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.17 e 2.40 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.18 e 2.42, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.18 e 2.42 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.19 e 2.38, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto so-

stanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo sugli emendamenti in esame, evidenzia che la proposta di aumentare i casi in cui il Parlamento delibera in seduta comune, di cui agli emendamenti 2.18 e 2.42 precedentemente votati, è volta a ovviare al problema del monocameralismo alternato, affermatosi di fatto negli ultimi anni, e anche alla riduzione del numero dei parlamentari, i quali sempre più spesso hanno difficoltà a far fronte a tutti gli impegni, soprattutto al Senato.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.19 e 2.38 sono respinti.

In assenza dei proponenti, la senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) fa propri gli emendamenti 2.27 e 2.28, sostanzialmente identici.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.27 e 2.28 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.2000 del Governo.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/4, 2.2000/5, 2.2000/64 e 2.2000/65 risultano sostanzialmente identici e, pertanto, saranno votati contestualmente.

Il senatore MELONI (*PD-IDP*) sottolinea che i subemendamenti in esame sono volti a codificare procedure già applicate nella prassi, stabilendo quali sono i soggetti istituzionali che il Presidente della Repubblica deve consultare prima di procedere allo scioglimento delle Camere, nell'ottica di preservare le prerogative del Capo dello Stato e restituire centralità al Parlamento.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/4, 2.2000/5, 2.2000/64 e 2.2000/65 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/3 e 2.2000/63 sono sostanzialmente identici e verranno quindi votati contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, i subemendamenti 2.2000/3 e 2.2000/63 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Successivamente, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/6 e 2.2000/51 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/7 e 2.2000/ sono sostanzialmente identici e verranno quindi votati contestualmente.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 2.2000 del Governo si è reso necessario per superare il contrasto tra la norma che prevede l'obbligo per il Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, che vieta lo scioglimento nel semestre precedente la fine del mandato del Capo dello Stato. Tuttavia, segnala il rischio che sia lo stesso Presidente del Consiglio a influenzare l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, potendo determinare le condizioni per lo scioglimento delle Camere con le proprie dimissioni.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/7 e 2.2000/52 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/8 e 2.2000/53 sono sostanzialmente identici e verranno quindi votati contestualmente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Parrini, ritiene coerente da parte del Governo il parziale tentativo di correzione riguardo al divieto di scioglimento delle Camere nel cosiddetto semestre bianco. A suo avviso, l'introduzione dell'obbligo di scioglimento per il Presidente della Repubblica, unito all'elezione diretta del *Premier* e alla limitazione delle prerogative del Capo dello Stato, può determinare aporie ed effetti paradossali, probabilmente inattesi.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) ritiene che la correzione operata dal Governo con l'emendamento 2.2000, più che porre rimedio a un'aporia, sia frutto di una vera e propria ingenuità, in quanto non aiuta a recuperare l'equilibrio dei poteri tra *Premier* e Presidente della Repubblica e per di più rivela l'intenzione di conculcare le prerogative del Capo dello Stato. Su questo aspetto, la sua parte politica è fermamente contraria. Dichiarò quindi il voto favorevole sui subemendamenti in esame.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/8 e 2.2000/53 sono respinti.

Successivamente, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/9 e 2.2000/54 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/10 e 2.2000/55 sono sostanzialmente identici e, pertanto, saranno votati contestualmente.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che, se si intende vincolare il potere di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, allora è necessario prevedere una deliberazione del Parlamento. Da un lato, quindi, si amplia il novero dei soggetti istituzionali che il Capo dello Stato deve consultare prima di procedere allo scioglimento, sulla falsariga di quanto avviene per il conferimento dell'incarico di formare il Governo, e dall'altro si stabilisce che il Parlamento debba esprimersi sullo scioglimento a maggioranza qualificata e con appello nominale.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/10 e 2.2000/55 sono respinti.

Successivamente, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/11 e 2.2000/56 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/12 e 2.2000/57 risultano sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole sulle proposte in esame, che hanno il medesimo obiettivo di quelle votate in precedenza, cioè ampliare le ipotesi in cui il Parlamento deve riunirsi in seduta comune e tentare di parlamentarizzare le crisi di governo, che, invece, nella storia politica italiana sono maturate quasi sempre al di fuori delle Aule parlamentari. In questo modo, si rimette alla responsabilità politica l'obbligo di spiegare ai cittadini le ragioni dello scostamento dell'indirizzo politico o del mutamento di alleanze.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/12 e 2.2000/57 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/13 e 2.2000/58 sono sostanzialmente identici e saranno votati contestualmente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce che gli emendamenti del Partito democratico non sono meramente oppositivi, ma, se considerati nel loro complesso, propongono una riforma dell'attuale forma di governo coerente in sé e con i principi costituzionali, alternativa a quella prefigurata dalla maggioranza.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/13 e 2.2000/58 sono respinti.

In seguito, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/14 e 2.2000/59 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/15 e 2.2000/60 sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) critica il tentativo di sottrarre al Presidente della Repubblica il potere di scioglimento delle Camere, facendolo per di più condizionare dal Presidente del Consiglio. Pertanto, i subemendamenti in esame propongono di prevedere in Costituzione l'obbligo di consultazione di alcuni soggetti istituzionali e l'espressione in modo solenne della volontà del Parlamento sullo scioglimento, cioè a maggioranza dei due terzi e con appello nominale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide le proposte di modifica in esame, che sono volte a restituire centralità al Parlamento, messa in discussione sia dalla riforma costituzionale sia dal progetto sull'autonomia differenziata, e a tutelare le prerogative del Capo dello Stato.

Ritiene inoltre necessaria una riflessione più ampia sulla questione dei *quorum* previsti in Costituzione, in quanto, al tempo dell'Assemblea Costituente, rispecchiavano effettivamente i rapporti di forza tra le forze politiche presenti nella società, grazie al sistema elettorale proporzionale. Successivamente, invece, sono state introdotte alcune distorsioni maggioritarie, per esempio con i premi di maggioranza e le soglie di sbarramento, che hanno alterato la rappresentazione del contesto sociale.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/15 e 2.2000/60 sono respinti.

Altresì, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/16 e 2.2000/61 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/17 e 2.2000/62 sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rileva che i subemendamenti in esame propongono che il Parlamento si pronunci sull'ipotesi dello scioglimento a maggioranza assoluta e in seduta comune, a differenza della maggioranza semplice attualmente prevista per il conferimento e la re-

voca della fiducia al Governo. A suo avviso, tale previsione è corretta, perché consente, ove necessario, la formazione di Governi di minoranza, sostenuti da un appoggio esterno. Al contrario, per lo scioglimento delle Camere è più opportuno che vi sia una maggioranza assoluta, che si faccia carico del problema della stabilità del Governo.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/17 e 2.2000/62 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**100<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Intervengono il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Romanelli, presidente del consiglio di amministrazione di DTT S.C.ar.l.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizione di rappresentanti di DTT S.C.ar.l.**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 marzo 2024.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al professor Francesco Romanelli, presidente del consiglio di amministrazione di DTT S.C.ar.l., al quale cede la parola.

Il professor ROMANELLI svolge il proprio intervento.

Intervengono il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) e i senatori Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) e BASSO (*PD-IDP*) per formulare osservazioni e porre quesiti.

Il professor ROMANELLI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Romanelli e DTT S.C.ar.l. per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2024.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 51 emendamenti e 7 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, volti innanzitutto a garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza delle procedure per la realizzazione delle opere. Il decreto-legge, infatti, supera il pur criticabile sistema configurato dal vigente codice dei contratti pubblici con un sistema di deroghe che appare decisamente eccessivo.

Ulteriori proposte mirano invece a consentire un efficace confronto tra il Governo e gli amministratori pubblici al fine di far sì che le opere non siano esclusivamente funzionali all'evento per cui sono realizzate, bensì suscettibili di ulteriori utilizzi futuri a vantaggio della collettività.

Il senatore TREVISI (*M5S*), nell'illustrare le proposte della propria parte politica, ricorda che il ministro Salvini aveva detto che il senso della riforma del codice dei contratti pubblici era quello di velocizzare le procedure. Dunque non si comprende il motivo per il quale si debba pro-

cedere oggi con un provvedimento d'urgenza – peraltro per un evento che non ha nulla di straordinario o imprevedibile, in quanto avviene con una cadenza predeterminata. Il provvedimento inoltre contribuisce, assieme alle criticabili misure presenti nel nuovo codice dei contratti pubblici, a deregolamentare eccessivamente la materia, senza garantire la sicurezza sul lavoro nonché efficaci controlli per impedire turbative degli appalti ed infiltrazioni mafiose.

Si associa la senatrice SIRONI (*M5S*), precisando che le proposte del Gruppo Movimento 5 Stelle mirano, altresì, a garantire il rispetto della normativa sulla tutela ambientale, superando la sostanziale incoerenza di fondo del testo del decreto-legge.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) illustra quindi le proposte emendative della propria parte politica, ponendo l'accento sulla necessità di verificare l'effettivo impatto ambientale delle opere e di meglio definire il perimetro della disciplina derogatoria prevista dal decreto-legge.

Non essendovi ulteriori richieste in sede di illustrazione, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il relatore ROSA (*FdI*) si associa al rappresentante del Governo.

Previa verifica del numero legale, sono quindi posti ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1056/1/8, G/1056/2/8, G/1056/3/8, G/1056/4/8, G/1056/5/8, G/1056/6/8 e G/1056/7/8.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati, tutti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il relatore ROSA (*FdI*) si associa al rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento 1.5.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

La Commissione respinge l'emendamento 1.9.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi le proposte 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.25 e 1.26.

La Commissione respinge l'emendamento 1.27.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.28, chiede le motivazioni del parere contrario formulato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che l'avviso contrario si giustifica con il fatto che l'emendamento manca di effettiva portata innovativa e non appare peraltro congruo al carattere di urgenza che connota la realizzazione delle opere.

Posto ai voti, l'emendamento 1.28 viene respinto.

La senatrice SIRONI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.29, esprimendosi criticamente sul parere contrario reso dal rappresentante del Governo. La proposta, infatti, imponendo la pubblicazione, preventiva e successiva all'ultimazione delle opere, degli esiti dei calcoli basati sugli indicatori dell'impronta di carbonio e dell'impronta idrica, mira a predisporre un'efficace ed opportuna tutela ambientale del territorio.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che il parere contrario origina dal fatto che, qualora approvato, l'emendamento darebbe luogo ad appesantimenti dell'*iter* procedurale di realizzazione delle opere.

La senatrice SIRONI (*M5S*) dissente su quanto precisato dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.29 viene respinto.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.30 e 1.31.

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35.

La senatrice SIRONI (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.37, si esprime criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE osserva che l'emendamento in questione, oltre a non apparire consono rispetto alle attribuzioni conferite al Commissario straordinario, non apporterebbe delle effettive innovazioni rispetto a quanto statuito dalla legislazione vigente.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) si associa alle osservazioni formulate dal sottosegretario.

Vengono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.36 e 1.37.

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 1.38 e 1.39.

Infine, vengono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.40 e 1.41.

La senatrice SIRONI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.42, volto ad impedire un eccessivo consumo di suolo in un contesto basato su regole di trasparenza, con precise funzioni di monitoraggio in capo all'ISPRA e all'ARPA.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) ed il sottosegretario FERRANTE precisano che la proposta non sembra apportare delle innovazioni sostanziali rispetto al quadro delineato dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni, vengono respinte le proposte 1.42 e 1.43.

La senatrice SIRONI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.44, volto a garantire la conservazione del principio di *carbon neutrality*. Si esprime quindi criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che il parere contrario origina dal fatto che l'emendamento non sembra apportare delle effettive innovazioni al quadro delineato dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.44 e 1.45.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.46, che mira a salvaguardare l'integrità dei parchi e delle riserve naturali.

Osserva quindi che, stante quanto precede, il parere contrario formulato dal rappresentante del Governo appare poco comprensibile.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che l'emendamento appare non in linea con il contenuto e gli obiettivi del decreto-legge.

Interviene incidentalmente anche il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), osservando che l'integrità dei parchi e delle riserve naturali risulta già tutelata da norme specifiche, sia a livello nazionale che regionale.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.0.1 e 1.0.2.

Il PRESIDENTE comunica che l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno è terminato, ma che per votare il mandato al relatore si dovrà attendere il parere della Commissione bilancio, che si riunirà alle ore 14.30.

Propone dunque di sospendere la seduta fino alle 14.45, specificando che alla ripresa avrà inizio l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge « Infrastrutture Milano Cortina » (Atto Senato n. 1014), che verrà poi brevemente sospeso, quando perverrà il suddetto parere della Commissione bilancio, per effettuare le dichiarazioni di voto e il voto del mandato al relatore sul decreto-legge « Infrastrutture G7 » (Atto Senato n. 1056), considerato che quest'ultimo è calendarizzato in Aula alle ore 16.30 di oggi.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »**

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio 2024.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati l'emendamento di coordinamento Coord.1, a firma del relatore, e l'emendamento 2.6 (testo 2), entrambi pubblicati in allegato.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11.

Si procede quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.13, che esplicita la doppia natura dei giochi invernali, sia olimpici che paralimpici.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra quindi l'emendamento 1.7, che prevede la trasmissione della relazione prodotta dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (testo 2), 1.9, 1.10 (testo 2), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.13.

Domanda infine l'accantonamento degli emendamenti 1.11 e 1.12, sui quali sono ancora in corso delle attività istruttorie.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 1.11 e 1.12 vengono dunque accantonati.

La senatrice SIRONI (*M5S*) domanda delucidazioni sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 1.8, rimarcando la necessità di insistere sul potenziamento delle linee ferroviarie nelle zone interessate dallo svolgimento dei giochi.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede quindi chiarimenti sul parere contrario espresso sull'emendamento 1.7, che prevede un opportuno coinvolgimento del Parlamento.

La vice ministra GAVA, nel concordare sulla particolare valenza dei trasporti ferroviari menzionati nell'emendamento 1.8, osserva che, allo stato attuale dei fatti, la concreta realizzazione degli interventi previsti dall'emendamento darebbe luogo a rilevanti difficoltà di natura tecnica.

Relativamente alla proposta 1.7, precisa quindi che la comunicazione della relazione all'ANAS risulta di per sé sufficiente.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile procedere alle votazioni solo dopo che il Governo abbia sciolto le proprie riserve su tutti gli emendamenti accantonati.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ricorda che il decreto-legge è all'esame del Senato in prima lettura. Considerato che il termine per la conversione in legge scadrà il prossimo 5 aprile e che anche la Camera dei deputati dovrà esaminare il testo, il procedere alle votazioni nella presente seduta garantirebbe senz'altro un andamento dei lavori più celere e ordinato. Segnala comunque che l'istruttoria è stata completata su quasi tutti gli emendamenti e che gli emendamenti accantonati saranno un numero limitato.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (testo 2), 1.9 e 1.10 (testo 2).

Viene invece approvato l'emendamento 1.13.

Con distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 (testo 2), 2.14, 2.16, 2.17, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Esprime quindi parere favorevole sulle proposte 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.18, 2.19 e 2.20.

Domanda infine l'accantonamento degli emendamenti 2.2 e 2.6 (testo 2).

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) segnala che se si procede all'accantonamento dell'emendamento 2.6 (testo 2) dal punto di vista tecnico dovrebbero essere accantonati anche gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, che insistono sulla medesima porzione di testo.

Relativamente ai restanti emendamenti, si pronuncia quindi in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 2.2, 2.6 (testo 2), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 vengono dunque accantonati.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 2.24.

La vice ministra GAVA precisa che, con riferimento agli oneri finanziari, la proposta appare eccessivamente indeterminata.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), preso atto delle delucidazioni ricevute, domanda se un eventuale ordine del giorno dello stesso tenore dell'emendamento 2.24 possa trovare accoglimento da parte del Governo.

La vice ministra GAVA dichiara la disponibilità del Governo a valutare nel merito un eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti della proposta in questione, una volta che verrà presentato il relativo testo.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ritira quindi l'emendamento 2.24, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

La senatrice SIRONI (*M5S*) si esprime criticamente sul parere contrario espresso dalla rappresentante del governo sugli emendamenti 2.13 e 2.14, rimarcando l'inopportunità di realizzare un'ulteriore pista da bob a Cortina d'Ampezzo. Considerato, infatti, che si tratta di uno sport poco praticato a livello agonistico in Italia, già le strutture precedentemente realizzate erano state abbandonate, in quanto non produttive di reddito, e la realizzazione di un ulteriore impianto non farebbe altro che impattare negativamente sugli oneri finanziari del comune interessato.

La vice ministra GAVA precisa che gli emendamenti 2.13 e 2.14 non dispongono di adeguate coperture a livello finanziario.

Interviene il senatore ROSA (*FdI*), osservando incidentalmente che, dalle audizioni effettuate dalla Commissione, e in particolare da quella della Regione del Veneto, è emerso che già esiste un accordo tra gli enti locali interessati per una gestione finanziaria sostenibile delle opere.

Dissente la senatrice SIRONI (*M5S*), precisando che proprio nel corso delle audizioni era stato evidenziato che la Regione del Veneto non avrebbe sostenuto nessuna delle predette spese.

Il PRESIDENTE rende noto che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto-legge « Infrastrutture G7 » (A.S. 1056) e che dunque, come già convenuto, si sospenderà momentaneamente l'esame del disegno di legge n. 1014 per il tempo necessario ad effettuare le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge n. 1056, onde poterlo concludere con il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

*(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati*

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul testo del decreto-legge e avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice SIRONI (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, osservando che il decreto-legge interviene tardivamente con inopportune misure emergenziali a soli due mesi dall'inizio della riunione del G7, laddove, per contro, ben si sarebbe potuto pianificare un intervento maggiormente ponderato, stante che la problematica era nota da almeno un anno.

Il regime derogatorio previsto dal decreto-legge, inoltre, non assicura il rispetto delle norme in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti e non fornisce adeguate garanzie in materia di tutela dell'ambiente.

Anche il senatore IRTO (*PD-IDP*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario, osservando che il decreto-legge appare tardivo, non fornisce adeguate tutele del regime di trasparenza e non prevede, altresì, alcuna concertazione con gli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) sottolinea, del pari, la colpevole inerzia del Governo nel gestire la problematica, nota da almeno un anno, criticando fortemente il regime derogatorio previsto dal decreto-legge, la cui natura eccessivamente indefinita è stata sottolineata anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.

Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di

legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »*

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.12, 2.13 (testo 2) e 2.14.

Viene quindi approvato l'emendamento 2.15.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.16 e 2.17.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20.

Con separate votazioni sono infine respinti gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.25.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

I senatori DI GIROLAMO (*M5S*), SIRONI (*M5S*) e TREVISI (*M5S*) aggiungono, previo assenso dei presentatori, la propria firma all'emendamento 3.5.

La vice ministra GAVA esprime quindi parere contrario sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 3.0.1.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 3.10, domanda infine l'accantonamento delle proposte 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6, sulle quali sono ancora in corso delle attività istruttorie.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 vengono dunque accantonati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si esprime criticamente sul parere contrario della rappresentante del Governo sull'emendamento 3.0.11 e domanda se un ordine del giorno di analogo tenore possa trovare accoglimento.

La vice ministra GAVA dichiara la disponibilità del Governo a valutare nel merito un ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento in questione, una volta che esso verrà presentato.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), preso atto di quanto rappresentato dalla vice ministra, domanda l'accantonamento dell'emendamento 3.0.11.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 3.0.11.

La senatrice SIRONI (*M5S*) domanda chiarimenti sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sugli emendamenti 3.9 e 3.0.10.

La vice ministra GAVA osserva che gli emendamenti in questione, qualora approvati, potrebbero dar luogo ad inopportuni ritardi nella realizzazione delle opere.

La senatrice SIRONI (*M5S*) si dichiara disponibile a riformulare le proposte al fine di ottenere un parere favorevole.

La vice ministra GAVA si pone problematicamente sulla possibilità evocata dalla senatrice Sironi.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) si dichiara sorpresa del parere contrario sull'emendamento 3.0.7, che pone opportunamente l'accento sul potenziamento delle tratte ferroviarie, in linea con le richieste degli amministratori locali.

La vice ministra GAVA precisa che la proposta non appare coerente con l'impianto commissariale e, qualora approvato, condizionerebbe eccessivamente la realizzazione delle opere nei tempi previsti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sono altresì posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 3.4 e 3.5.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.10.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) aderisce all'invito della rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 3.0.1.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

La senatrice SIRONI (*M5S*), previo assenso dei presentatori, aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.7.

Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9 e 3.0.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) aggiunge la firma all'emendamento 4.0.6 (testo 2).

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.6 (testo 2) e 4.0.7.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 4.4.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7, domandando altresì l'accantonamento dell'emendamento 4.9, sul quale è ancora in corso un'attività istruttoria.

Relativamente all'emendamento 4.10, esprime parere favorevole subordinatamente ad una riformulazione, della quale dà lettura.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

L'emendamento 4.9 viene dunque accantonato.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) accoglie la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 4.10 (testo 2).

La senatrice SIRONI (*M5S*) si esprime criticamente sul parere contrario formulato sull'emendamento 4.0.6 (testo 2), volto a potenziare la rete ferroviaria della Lombardia e del Veneto e ad evitare dannosi sovraccarichi alla mobilità in quelle due regioni, attraverso un piano coordinato da un'apposita cabina di regia.

La vice ministra GAVA osserva che quanto previsto dall'emendamento 4.0.6 (testo 2) appare di difficile realizzabilità, stante la vetustà delle reti ferroviarie in questione.

La senatrice SIRONI (*M5S*) insiste sull'utilità dell'istituzione di una cabina di regia.

La vice ministra GAVA conferma il proprio parere contrario sull'emendamento 4.0.6 (testo 2).

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si pone criticamente sul parere contrario espresso sull'emendamento 4.0.2, che prevede di potenziare la flotta di autobus a metano per il trasporto pubblico locale, con evidenti vantaggi di natura ambientale.

La vice ministra GAVA precisa che il parere contrario si fonda su motivazioni di natura economico-finanziaria e segnala che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in corso un lavoro sul trasporto pubblico locale, nel cui ambito potrebbero eventualmente essere valutati i temi posti dall'emendamento.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), preso atto delle delucidazioni ricevute, ritira l'emendamento 4.0.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

Si esprime poi criticamente anche sul parere contrario espresso sull'emendamento 4.0.3, recante disposizioni a tutela dei lavoratori, domandando chiarimenti alla rappresentante del Governo.

La vice ministra GAVA precisa che, secondo quanto riferito dall'amministrazione competente, non appare necessario un intervento normativo sulla materia presa in considerazione dalla proposta, in quanto l'Ispettorato del lavoro svolge già adesso tutti i controlli necessari, con le modalità previste dall'emendamento.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 4.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

Viene quindi respinto l'emendamento 4.8.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 4.10 (testo 2), che assume la numerazione 1.14 ed è pubblicato in allegato.

Con separate votazioni, sono invece respinte le proposte 4.0.1 e 4.0.3.

La senatrice SIRONI (*M5S*) dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.6 (testo 2), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

Da ultimo, la Commissione respinge l'emendamento 4.0.7.

Resta accantonata la proposta di coordinamento Coord. 1.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli emendamenti accantonati alla seduta già prevista per domani, 13 marzo, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio 2024.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) comunica che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato e che è in corso di trasmissione la lettera di scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato.

In qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando che la votazione avrà luogo nella seduta già prevista per domani alle ore 13.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), anche a nome dei senatori Irto, Fina, Verducci e Martella, presenta uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, chiedendo al Presidente relatore di valutare se parte di esso possa trovare accoglimento all'interno dello schema che verrà posto in votazione.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) si riserva di effettuare la valutazione sollecitata dal senatore Basso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2024.

Il PRESIDENTE informa che sono in corso interlocuzioni per organizzare, congiuntamente alla Camera dei deputati, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze. In considerazione di impegni pregressi del Ministro, l'audizione potrebbe avere luogo dopo la data di scadenza del termine per l'espressione del parere, attualmente fissata al 21 marzo. Comunica pertanto che si procederà a richiedere al Presidente del Senato la proroga di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del regolamento e che verranno inoltre presi contatti anche con i vertici di Poste italiane S.p.a. per organizzare la loro audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana**

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903, 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 42 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 febbraio 2024.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Sironi, a seguito della presentazione del disegno di legge n. 1028, che è già stato congiunto con

i disegni di legge nn. 29 e connessi, ha ritirato il disegno di legge n. 911 e che il disegno di legge n. 42, che era stato originariamente assegnato alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>, è stato riassegnato alla sola Commissione 8<sup>a</sup>.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il contenuto del disegno di legge n. 42, dei senatori Rossomando, Fina e altri, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito del provvedimento, prevedendo, tra l'altro, che il consumo di suolo sia consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 individua limiti al consumo di suolo, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i comuni e le regioni non possono adottare piani che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto a quelli già vigenti. Le previsioni urbanistiche già vigenti o approvate successivamente devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine, il nuovo consumo di suolo consentito dalle medesime previsioni è ridotto progressivamente nelle percentuali individuate dai commi 5 e 11 e il contributo per il rilascio del permesso di costruire è aumentato. A livello regionale è definita la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dall'articolo in esame.

L'articolo detta inoltre disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo.

L'articolo 4 prevede che le regioni adottino disposizioni per incentivare i comuni a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana e detta disposizioni in materia di censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati, sulla base del quale verranno adottati i piani attuativi di rigenerazione urbana. Si prevede poi che, al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana le regioni prevedano misure di riduzione degli oneri di urbanizzazione.

L'articolo 5 fa salve le competenze in materia di governo del territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che provvedono ad attuare quanto previsto dal provvedimento in esame ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 42 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) ricorda di avere presentato, il 19 dicembre 2023, una nuova formulazione della proposta di risoluzione 7-00002 che recepisce alcune richieste del Governo, ma di avere appreso in via informale che permangono perplessità anche sul nuovo testo. Sollecita dunque una presa di posizione formale da parte del Governo.

La vice ministra GAVA garantisce la sua disponibilità a lavorare con i senatori firmatari per giungere a una soluzione della questione in tempi rapidi.

*SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

L'8<sup>a</sup> Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109),

premesso che:

la direttiva (UE) 2018/1808 ha modificato la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

la legge 22 aprile 2021, n. 53, (Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 53 del 2021;

sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha integralmente riscritto il testo unico dei servizi di media audiovisivi, abrogando il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al suddetto decreto legislativo n. 208 del 2021,

tenuto altresì conto:

del parere reso il 29 settembre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della sua segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 in materia di promozione delle opere europee;

delle osservazioni non ostative rese in data 28 febbraio 2024 dalla 4<sup>a</sup> Commissione del Senato;

del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 27 febbraio 2024;

del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 gennaio 2024,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

alla definizione di « telepromozione » di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *vv*), del decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito il « Testo unico »), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 15), dello schema in esame, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « o dall'emittente di radiodiffusione », che appaiono superflue, a seguito dell'inserimento delle parole « o dall'emittente radiofonica » da parte dello schema in esame. Si valuti inoltre di sopprimere le parole « nell'ambito di un programma », in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del Testo unico, che impone la netta separazione tra pubblicità in qualsiasi forma e i programmi, e alla luce del fatto che la telepromozione è una forma di comunicazione commerciale inserita in uno specifico palinsesto o tipologia di palinsesti e non necessariamente in un programma. Si valuti infine l'opportunità di sopprimere le parole « o nell'ambito di uno spot », che non trovano rispondenza logica nel concetto di « telepromozione », che costituisce una forma di comunicazione commerciale audiovisiva diversa dagli « spot » e che quindi, per sua natura, non può essere collocata « nell'ambito di uno spot »;

alla definizione di « autopromozione » di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *eee*), del Testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 16), dello schema in esame, si valuti, con riferimento all'espressione « programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo », l'opportunità di chiarire che i programmi in questione sono « programmi audiovisivi o radiofonici », al fine di eliminare l'ambiguità che potrebbe derivare dal fatto che la definizione di « programma » di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del Testo unico fa riferimento esclusivamente a « immagini animate », rendendo chiaro che la definizione, come riformulata, include la promozione effettuata da fornitori di media audiovisivi in favore di radio, e viceversa, purché appartenenti al medesimo gruppo;

all'articolo 1, comma 23, lettera *a*), dello schema in esame, che modifica l'articolo 35 del Testo unico in materia di rettifica nei telegiornali e giornali radio, si valuti l'opportunità di sostituire le parole « Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità » con le seguenti: « Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico », al fine di rendere la disposizione maggiormente aderente alla lettera dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, in particolare eliminando il riferimento alla « diffusione di immagini », che non si presta a valutazioni di « conformità al vero », né a ret-

tifiche, ma che, semmai, può rilevare ai diversi fini della tutela dei dati personali e il cui inserimento nella disposizione in esame potrebbe dunque determinare un rischio di sovrapposizioni con la disciplina dei dati personali e di contrasto tra le pronunce dell'AGCOM e quelle del Garante per la protezione dei dati personali. Si segnala inoltre l'opportunità di sostituire le parole « fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici » con le seguenti « fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici »;

all'articolo 1, comma 25, lettera *f*), dello schema in esame, che modifica l'articolo 37, comma 11, del Testo unico, in materia di quote di riserva per la trasmissione di opere europee, si valuti l'opportunità di eliminare le parole « e radiofonici », considerato che il sistema delle quote di riserva per le opere europee non è applicabile ai servizi radiofonici;

con riferimento all'articolo 1, comma 26, lettera *b*), che modifica l'articolo 38, comma 2, del Testo unico, al fine di prevedere che l'AGCOM, prima di irrogare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni a tutela dei minori, senta il Ministero che si esprime entro 15 giorni, si osserva che l'attribuzione di funzioni consultive al Ministero nell'ambito di procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità appare di dubbia compatibilità con le prerogative di indipendenza proprie di quest'ultima e che l'Autorità, alla luce delle esperienze maturate, dispone di tutte le competenze tecniche necessarie per svolgere le valutazioni discrezionali di sua competenza per ciascun caso;

all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, in materia di obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, si valuti l'opportunità di chiarire che la produzione è comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera;

al suddetto articolo 54, comma 1, del Testo unico, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, un nuovo periodo volto a chiarire che, ai fini del medesimo comma 1 e di quelli successivi, per investimento si intende la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti alle opere europee e italiane. Tale definizione di investimento riproduce quanto previsto dallo schema di contratto di servizio della RAI ed è necessario prevederla anche in via normativa anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico;

ancora con riferimento all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, tenuto conto di quanto rilevato nei citati pareri del Consiglio di Stato e

dell'AGCOM, della segnalazione dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee e delle osservazioni della 4<sup>a</sup> Commissione, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 12,5 per cento degli introiti netti annui in Italia da riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 10 per cento;

sempre con riferimento all'articolo 54 del Testo unico, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 o di ridurre sensibilmente la percentuale della sottoquota che prevede, a carico dei fornitori di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire il 3,5 per cento degli introiti netti annui da riservare ad opere cinematografiche italiane, portandola all'1,75 per cento. Si valuti inoltre l'opportunità di eliminare o, analogamente, ridurre proporzionalmente, dimezzandola, l'ulteriore sottoquota relativa alle opere prodotte negli ultimi cinque anni;

con riferimento all'articolo 55, comma 2, lettera *b*), del Testo unico, sostituito dall'articolo 37 dello schema in esame, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi non lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti netti annui in Italia o in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 15 per cento;

all'articolo 56, commi 3, 4 e 5, del Testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di modificare le conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi di investimento da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, eliminando il limite massimo delle oscillazioni, attualmente fissato al 15 per cento rispetto alla quota dovuta nell'anno considerato, nonché l'obbligo di integrale recupero nell'anno successivo, e prevedendo che sia invece l'AGCOM a determinare le modalità con cui il fornitore di servizi di media audiovisivi dovrà recuperare le eventuali oscillazioni in difetto nell'arco del triennio successivo;

all'articolo 67, comma 2, lettera *d*), del Testo unico, si valuti l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme in tema di promozione delle opere europee e indipendenti, abbassando il minimo da 100.000 a 30.000 euro e il massimo da 5.000.000 a 600.000 euro ed eliminando le parole: « ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro », in quanto l'attuale trattamento sanzionatorio non è giustificato dal punto di vista sistematico e appare eccessivamente afflittivo e sproporzionato.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
BASSO, IRTO, FINA, VERDUCCI e MARTELLA SUL-  
L'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

La 8<sup>a</sup> Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (A.G. 109),

premesso che,

lo schema di decreto legislativo in esame apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) allo scopo, secondo le intenzioni del Governo, di adeguarne l'impianto all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo, ed estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi media, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione;

lo schema di decreto si compone di quattro articoli, di cui l'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche di maggior rilievo al decreto legislativo n. 208 del 2021, tra cui l'estensione dell'applicazione del TUSMA, accanto ai già previsti servizi di media audiovisivi e radiofonici e servizi di piattaforma per la condivisione di video anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di audio o di audio e video, nonché il chiarimento riguardo coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana esteso oltre che al fornitore a tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici;

fra le altre misure di particolare rilievo si segnalano come meritevoli di attenzione e necessario approfondimento: la modifica in tema di codice di autoregolamentazione media e minori; le disposizioni in materia di autorizzazioni per le attività di operatore di rete per la radiodiffusione digitale; le disposizioni in tema di assegnazioni dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie; le norme riguardanti i trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso e sugli impianti di radiodiffusione; le misure relative ai programmi in contemporanea e sulla ripetizione dei palinsesti radiotelevisivi; le disposizioni sulla tutela dei diritti fondamentali, sul divieto di istigazione nei contenuti della programmazione e sulla tutela della disabilità; le norme relative ai reclami al

fornitore di servizi di media audiovisivi e in tema di rettifica dei contenuti dei telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici; le disposizioni sulla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica e sui valori dello sport; le misure relative alla risoluzione stragiudiziale e sulle piattaforme di condivisione; le innovazioni riguardanti le comunicazioni commerciali, le interruzioni pubblicitarie, i limiti di affollamento e le sponsorizzazioni; le disposizioni sull'assegnazione delle frequenze, sui contributi degli operatori radiofonici digitali e valore del SIC; le norme sulla promozione delle opere europee; le sanzioni; le disposizioni di coordinamento con il regolamento (UE) 2022 relative al mercato dei servizi digitali;

l'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui media audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria;

considerato che,

le audizioni svolte hanno evidenziato, proprio in ragione delle misure di carattere modificativo del TUSMA, diverse criticità nei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame;

alcuni dei soggetti hanno evidenziato nel corso delle audizioni che, nonostante le numerose modifiche apportate al TUSMA, lo schema non garantisce il raggiungimento di un contesto giuridico chiaro ed equo, in grado di rispondere alle necessità del mercato e a superare le possibili fonti di incertezza e i potenziali ostacoli allo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche;

fra gli aspetti maggiormente critici del provvedimento in esame emergono in tutta evidenza: 1) il mancato adeguamento della definizione di « produttore indipendente » che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato; 2) la mancata previsione di tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti; 3) la mancata previsione di una regolazione a livello di contenuto dei contratti; 4) l'eccessiva discrezionalità in materia di deroghe;

la figura del produttore indipendente, come ormai ampiamente appurato, è un caposaldo del settore e, pertanto, meritevole di attenzione, tutela e di interventi di sostegno e di rafforzamento. In una industria di prototipi quale quella audiovisiva, che basa il proprio successo su una costante ricerca e innovazione, la figura del produttore indipendente è fondamentale per garantire la spinta innovatrice;

alla luce delle indicazioni provenienti dalle norme europee, emerge in tutta evidenza la necessità di definire come « indipendente » la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento

della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente possieda almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera. Nel provvedimento in esame non vi è traccia di tale orientamento, l'unico in grado di innescare un rapporto virtuoso in grado di far crescere la capitalizzazione della società di produzione e con essa l'intero comparto produttivo del settore;

particolare preoccupazione destano l'assenza di disposizioni a tutela delle produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti. Nel provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 37, sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per le opere di animazione (europee) per quanto concerne la concessionaria del Servizio Pubblico. Tuttavia, a tale norma non si affianca più alcuna previsione di legge che codifichi la possibilità di fissare sotto-quote per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti. Ciò significa non riconoscere il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, che pure a livello internazionale hanno ripetutamente ricevuto importanti riconoscimenti, nemmeno con riferimento agli obblighi della concessionaria del servizio pubblico. Le quote di investimento, unite ovviamente ad altre forme di sostegno pubblico (come il *Tax Credit*), hanno contribuito in questi ultimi anni all'aumento della quantità, ma anche della diversità e qualità delle opere. E diverse, tra queste, hanno avuto grande riscontro anche economico. Dal momento quindi che si tratta di misure che si sono dimostrate non solo efficaci in termini di ricaduta occupazionale e crescita del comparto, ma anche di creazione di opere di successo, in un periodo nel quale il fatturato degli *streamers* è anche cresciuto, è sbagliato e ingiustificato operarne una revisione al ribasso. La parità di trattamento tra i generi e la previsione normativa di sotto-quote cogenti da rispettare, sia a livello di servizio pubblico, sia di servizi media lineari e a richiesta, sono l'unica strada per garantire alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto;

altrettanto preoccupante è la mancata previsione, nel provvedimento in esame, di una regolazione a livello di contenuto dei contratti orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e di misure volte a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime. Su tali aspetti il Governo mantenendo una politica di deregolamentazione che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti, non è intervenuto nell'atto in esame per correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di sog-

gezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli artisti interpreti e ciò in contrasto con i contenuti della direttiva n. 790/2019;

il provvedimento in esame, infine, non opera alcuna revisione del sistema delle deroghe nei paragrafi in cui esse risultino di applicazione discrezionale e non ancorata a criteri oggettivi. Si continua infatti a prevedere, ad esempio, che ci possano essere deroghe quando gli obblighi risultino impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori;

tutto ciò premesso,

esprime parere di nulla osta a condizione che:

1) sia introdotto un aggiornamento della definizione di « produttore indipendente » che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato e siano ripristinati, altresì, i contenuti dell'articolo 57, comma 3 del TUSMA. A tal fine, sia previsto come « indipendente » la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente possieda almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera;

2) siano predisposti meccanismi che possano sostenere i produttori indipendenti, rafforzandone la capacità di investire e premiando il rischio, così da rendere il mercato sempre più pluralista, competitivo e innovativo;

3) siano previste specifiche ed adeguate tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti, al fine di riconoscere concretamente il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, e di garantire anche alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto. A tal fine, all'articolo 1, comma 37, laddove sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per le opere di animazione (europee) per quanto concerne la concessionaria del Servizio Pubblico, siano introdotte modifiche finalizzate a garantire la possibilità di fissare sotto-quote anche per fornitori di servizi media lineari e non lineari diversi dalla concessionaria di servizio pubblico per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti;

4) siano introdotte, unitamente al rafforzamento delle quote di investimento, ulteriori misure di sostegno pubblico, come il *Tax credit* e

le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e innovazione, per contribuire alla crescita della quantità e della diversità culturale e produttiva delle opere e per garantire ricadute occupazionali e di crescita indispensabili per il comparto;

5) sia prevista, anche in riferimento alla direttiva UE sulla eccezione e diversità culturale, una specifica regolazione a livello di contenuto dei contratti che sia orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime, anche al fine di circoscrivere l'ambito di eccessiva deregolamentazione del provvedimento che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti e correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di soggezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli altri operatori;

6) sia prevista una adeguata valorizzazione della rappresentazione femminile e delle sue eccellenze, per garantire una più aderente rappresentazione della realtà sociale e favorire il riconoscimento di effettiva parità, nonché una maggiore attenzione sulla violenza di genere e il ruolo dei media nella creazione di una cultura del rispetto;

7) sia ridotta in più parti l'eccessiva discrezionalità presente nello schema in esame in materia di deroghe nei paragrafi in cui esse risultano di applicazione discrezionale e non ancorate a criteri oggettivi.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1056**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1056/1/8**

SIRONI, TREVISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 »;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, si prevede il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Il sistema delle deroghe è, altresì, esteso a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha introdotto l'istituto del subappalto a ca-

scata, che come noto comporta maggiori criticità rispetto alle normali procedure, in termini di qualità dei lavori, di infiltrazioni di attività illecite e criminose e di riduzione del controllo sulla effettiva sicurezza dei cantieri e sul rispetto delle condizioni contrattuali. Il 70 per cento degli infortuni nei cantieri avviene, infatti, in regime di subappalto;

considerato che:

in presenza di un regime derogatorio, come quello previsto dal provvedimento in esame, è necessario porre particolare attenzione alle procedure di gestione degli appalti al fine di garantire trasparenza e adeguato controllo rispetto alle ditte subappaltatrici, di contrastare fenomeni corruttivi e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni di lavoro,

impegna il Governo a:

adottare idonee iniziative volte a monitorare le procedure di appalto e subappalto connesse alla realizzazione degli interventi di cui in premessa al fine di prevenire il ricorso a subappalti non autorizzati e verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare attenzione per il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, così da garantire una più efficace tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

---

### **G/1056/2/8**

TREVISI, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 »;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per

le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, si prevede il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Il sistema delle deroghe è, altresì, esteso a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

considerato che:

il Piano nazionale anticorruzione 2022 ha evidenziato che « La possibilità dei Commissari di operare in deroga alla normativa di settore e l'attribuzione di fondi pubblici cospicui sono presupposti che possono far configurare nelle gestioni commissariali il rischio di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione »;

proprio al fine di mitigare il rischio di fenomeni corruttivi connessi ai più ampi margini di discrezionalità concessi dal regime normativo applicato, l'Autorità nazionale anticorruzione ha messo a disposizione strumenti operativi, quali le *check-list* e la vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che consentono di garantire procedure trasparenti e conformi alle norme e ai principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario in materia di affidamenti,

impegna il Governo a:

adottare ogni idonea iniziativa volte a garantire che la gestione commissariale per la realizzazione degli interventi connessi alla presidenza italiana del G7 sia improntata alla massima correttezza e trasparenza delle procedure, promuovendo l'adozione di un apposito piano di prevenzione della corruzione mediante il ricorso allo strumento della vigilanza collaborativa con l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di prevenire il rischio di corruzione e di conflitti di interessi.

---

**G/1056/3/8**

SIRONI, TREVISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per

la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 »;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il medesimo articolo 1 prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, nonché di società sotto il controllo pubblico;

considerato che:

il Piano nazionale anticorruzione 2022 ha evidenziato che « Anche le gestioni commissariali assicurano il rispetto della disciplina sulla rilevazione e gestione del conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, quello dei contratti pubblici. Nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni vanno previste misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi. L'adozione di siffatte misure consente di evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici »,

impegna il Governo a:

adottare idonee iniziative volte a prevenire il rischio di corruzione e conflitti di interessi nella gestione degli affidamenti di appalti e concessioni di cui in premessa, assicurando che venga applicata la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza anche rispetto alle strutture di supporto della gestione commissariale per la presidenza italiana del G7.

---

**G/1056/4/8**

SIRONI, TREVISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per

la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 »;

premessso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, evento al quale partecipa anche l'Unione europea, ed è unito da valori e principi comuni, ricoprendo un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali;

considerato che:

l'occasione della presidenza del G7 è una occasione importante per il Paese al fine della realizzazione e/o dell'ammodernamento delle infrastrutture esistenti o da realizzare per rendere quanto più efficienti e agevoli gli spostamenti e i servizi connessi all'evento stesso,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità, affinché gli interventi di realizzazione e/o ammodernamento delle infrastrutture avvengano mediante una scelta accurata di materiali e soluzioni innovativi ed ecocompatibili che tengano conto del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili in un'ottica di sostenibilità ambientale e in linea con gli obiettivi del *Green deal* europeo.

---

### **G/1056/5/8**

TREVISI, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 »;

premessso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, evento al quale partecipa anche l'Unione europea, ed è unito da valori e principi comuni, ricoprendo un ruolo insostituibile

nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali;

considerato che:

è quanto mai necessario, per l'auspicabile successo del vertice, che le forze migliori dei nostri Paesi intavolino un dialogo quanto più possibile ampio, pubblico, costruttivo e progressivo per il futuro comune e delle generazioni successive; in particolare, nel quadro della pianificazione e realizzazione degli interventi funzionali connessi alla presidenza italiana del G7 per l'anno 2024 di cui al presente articolo, è importante garantire la più ampia partecipazione ai luoghi dell'evento G7 delle rappresentanze, soprattutto internazionali, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali e internazionali della società civile (OSC), al fine di rafforzare le relazioni con i Paesi *partner*;

considerato altresì che:

fin dal 2017 le *governance* italiane hanno curato la neutralità carbonica degli eventi dei G7/G20 prevedendo, a compensazione delle opere e delle attività svolte, interventi di riforestazione, rinaturalizzazione, cooperazione allo sviluppo nei territori limitrofi agli eventi celebrati o in Paesi *partner*, con lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), nonché per mitigare i cambiamenti climatici. Tale operazione, da condurre con indicatori oggettivi, richiede una progettazione specifica pubblica e accessibile, e una partecipazione ampia della società civile organizzata e dei territori interessati per essere valorizzata quanto merita;

ritenuto, infine che:

nel quadro della realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è necessario destinare delle risorse economiche per interventi volti a migliorare il decoro urbano, garantire servizi, accoglienza e sicurezza a tutti i partecipanti, nonché ad evitare l'abbandono di rifiuti su strade e tratturi,

impegna il Governo a:

a) promuovere l'accessibilità dei luoghi e dell'evento G7 da parte delle rappresentanze, soprattutto internazionali, delle *constituencies* ufficiali del processo come il C7;

b) rispettare, nella realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 del provvedimento in esame, il principio di *carbon neutrality* con il metodo calcolato mediante il sistema di contabilità ambientale;

c) destinare, in occasione della realizzazione degli interventi funzionali connessi alla presidenza italiana del G7 per l'anno 2024, risorse economiche per interventi volti a migliorare il decoro urbano, garantire

servizi, accoglienza e sicurezza a tutti i partecipanti, nonché ad evitare l'abbandono di rifiuti su strade e tratturi.

---

**G/1056/6/8**

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che,

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi altamente industrializzati. La presidenza italiana rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali;

il decreto in esame reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina del Commissario straordinario e la disciplina delle procedure di deroga per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con l'organizzazione degli eventi e, in particolare, del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia,

impegna il Governo

in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, ove fossero impiegate risorse pubbliche per la realizzazione di infrastrutture presso strutture private, ad adottare le opportune iniziative volte a consentirne la fruibilità da parte della collettività mediante appositi accordi con gli enti territorialmente competenti.

---

**G/1056/7/8**

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che,

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi altamente industrializzati. La presi-

denza italiana rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali;

il decreto in esame reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina del Commissario straordinario e la disciplina delle procedure di deroga per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con l'organizzazione degli eventi e, in particolare, del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative volte a prevedere che, al fine di garantire la massima trasparenza, la tutela della concorrenza e l'impiego di risorse pubbliche ad esclusivo beneficio della collettività, nonché al fine di assicurare ingenti risparmi di spesa, in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, la sede ove si svolgono tali eventi sia individuata esclusivamente presso strutture di proprietà pubblica.

---

## Art. 1.

### 1.1

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture » inserire le seguenti: « qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*al medesimo periodo, sostituire le parole: « da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » con le seguenti: « dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;*

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».*

---

**1.2**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture » inserire le seguenti: « qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».*

---

**1.3**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture » inserire le seguenti: « qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».*

---

**1.4**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture » inserire le seguenti: « qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».*

---

**1.5**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1 sopprimere le parole: « nel limite di 100.000 euro per il 2024. ».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:*

*al primo periodo, sostituire le parole da: « euro 18.050.000 » fino alle parole: « euro 18.000.000 » con le seguenti: « euro 28.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 28.000.000 »;*

*al secondo periodo, alinea, sostituire le parole: « euro 18.050.000 » con le seguenti: « euro 28.050.000 »;*

*al secondo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« c-bis) quanto a 10.000.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture aeroportuali degli Aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie, realizzati avvalendosi anche della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

---

## 1.6

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » con le seguenti: « o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».*

---

## 1.7

TREVISI, SIRONI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » con le seguenti: « o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».*

---

## 1.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,*

n. 196 » *con le seguenti*: « o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

---

### **1.9**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole*: « di interesse » *con le seguenti*: « connesse con la presidenza italiana del G7 finanziate a valere sulle risorse stanziare dal presente decreto ».

---

### **1.10**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente*: « Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

---

### **1.11**

SIRONI, TREVISI

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente*: « Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

---

### **1.12**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: « nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili » *inserire le seguenti*: « Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità

nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

---

### 1.13

TREVISI, SIRONI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

« 1-*bis*. Nel quadro della realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 5 milioni di euro da destinare ad interventi volti a garantire il decoro urbano, l'accoglienza e la sicurezza dei partecipanti, nonché ad assicurare l'efficienza dei servizi pubblici essenziali, in particolare, la raccolta dei rifiuti urbani presenti su strade e tratturi al fine di evitarne l'abbandono.

1-*ter*. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 1.14

TREVISI, SIRONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Nel quadro della pianificazione e realizzazione degli interventi connessi alla presidenza italiana del G7 di cui al presente articolo, al fine di rafforzare le relazioni con i Paesi *partner*, è garantita la più ampia partecipazione ai luoghi dell'evento, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali e internazionali della società civile (OSC). ».

---

### 1.15

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « si applica » con le seguenti: « è possibile applicare ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare. ».*

---

**1.16**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « si applica » con le seguenti: « è possibile applicare ».*

---

**1.17**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « si applica » con le seguenti: « è possibile applicare ».*

---

**1.18**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « ai sensi del comma 1 » sostituire le parole: « si applica » con le seguenti: « è possibile applicare ».*

---

**1.19**

SIRONI, TREVISI

*Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « si applica » inserire le seguenti: « laddove possibile e/o necessario la suddivisione in lotti funzionali e/o in lotti pre-stazionali e »;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e comunque inserendo clausole che tengano conto del coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione delle opere, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria ».*

---

**1.20**

PATUANELLI, SIRONI

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: « , anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, »;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato. ».

---

### **1.21**

PATUANELLI, SIRONI

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* « , anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, »;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: “Le stazioni appaltanti” sono premesse le seguenti: “Nel rispetto delle definizioni di cui al comma 2,”. ».

---

### **1.22**

PATUANELLI, SIRONI

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* « , anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, »;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole “, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto,” sono inserite le seguenti: “in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,”. ».

---

### **1.23**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* « a supporto della » *con le seguenti:* « strettamente necessarie alla ».

---

**1.24**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: « presidenza italiana del G7 » aggiungere le seguenti: « fatto salvo l'obbligo di dare pubblicità agli inviti degli operatori economici, da parte della stazione appaltante, rendendo note le modalità e i criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare. ».*

---

**1.25**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare ».*

---

**1.26**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare ».*

---

**1.27**

SIRONI, TREVISI

*Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza ».*

---

**1.28**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*« 2-bis. Al fine di azzerare l'impatto ambientale degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel*

2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture il Commissario straordinario avvalendosi del supporto di ISPRA, utilizza come criteri prioritari l'indicatore "carbon footprint", ossia il calcolo delle emissioni dirette e indirette, l'impronta idrica e l'impronta ecologica derivanti dagli interventi stessi. ».

---

### 1.29

SIRONI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'"impronta di carbonio", dell'"impronta idrica", (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'"impronta ecologica" complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Sia prima dell'effettivo inizio dei lavori e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite, gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono raccolti e comunicati dal Commissario straordinario di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvedono alla pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi. ».

---

### 1.30

SIRONI, TREVISI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula e previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni crimi-

nali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione. ».

---

### 1.31

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti e protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione. ».

---

### 1.32

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « . Alla » con le seguenti: « , previa ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: « si procede » fino alla fine del comma con le seguenti: « come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione. ».*

---

**1.33**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.34**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 si procede con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. ».

---

**1.35**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 5 sostituire le parole: « si procede » con le seguenti: « è consentito, ove necessario, procedere ».*

*Conseguentemente, dopo le parole: « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, » inserire le seguenti: « delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».*

---

**1.36**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 5 sostituire le parole: « si procede » con le seguenti: « è consentito, ove necessario, procedere ».*

---

**1.37**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 5, sostituire le parole: « si procede » con le seguenti: « è consentito, ove necessario, procedere ».*

---

**1.38**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5 sostituire le parole: « in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo » con le seguenti: « con il ».*

---

**1.39**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, dopo le parole: « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 » inserire le seguenti: « delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ».*

---

**1.40**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 5, dopo le parole: « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, » inserire le seguenti: « delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».*

---

**1.41**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 5, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 » inserire le seguenti: « delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».*

---

**1.42**

SIRONI, TREVISI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. In coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, gli interventi di cui al comma 1 concorrono al computo del consumo di suolo nell'ambito della pianificazione territoriale. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'ISPRA e dall'ARPA territorialmente competente e i relativi dati sono trasmessi alla regione e ai comuni interessati che ne curano la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. ».

---

**1.43**

SIRONI, TREVISI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. La struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta al Parlamento una relazione nella quale indica lo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, l'elenco e l'ammontare complessivo delle opere, le fonti di finanziamento e l'uso delle risorse finanziarie finalizzate al suddetto scopo. ».

---

**1.44**

SIRONI, TREVISI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. Nella realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1, è osservato il principio di *carbon neutrality* calcolato mediante il sistema di contabilità ambientale. ».

---

**1.45**

SIRONI, TREVISI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è comunque garantita la più ampia partecipazione e informazione dei cit-

tadini e dei portatori di interesse nelle forme del dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

---

**1.46**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

« 5-bis. Gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, non possono ricadere nelle aree ricomprese nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali. ».

---

**1.47**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Per gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante “Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile” nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile. ».

---

**1.48**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, non possono ricadere nelle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”. ».

---

**1.49**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo resta ferma l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. ».

---

**1.0.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

*(Applicazione delle clausole ambientali ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. Nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario di Governo, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si attuano le procedure dei criteri ambientali minimi di cui, al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

---

**1.0.2**

IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

*(Valorizzazione del patrimonio pubblico)*

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, la tutela della concorrenza e l'impiego di risorse pubbliche ad esclusivo beneficio della collettività, in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, la sede ove si svolgono tali eventi è individuata esclusivamente presso strutture di proprietà pubblica. ».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014****(al testo del decreto-legge)****Art. 2.****2.6 (Testo 2) (Comitato Legislazione)**

VERSACE, MATERA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: « e con l’Autorità politica competente in materia di sport » con le seguenti: « , con l’Autorità di Governo competente in materia di sport e con l’Autorità di Governo competente in materia di disabilità ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: « designati » aggiungere le seguenti: « e le parole: “e con l’Autorità di Governo competente in materia di sport” sono sostituite dalle seguenti: “, con l’Autorità di Governo competente in materia di sport e con l’Autorità di Governo competente in materia di disabilità” ».*

---

**Art. 1.****1.14 (già 4.10 testo 2)**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*All’articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, RFI S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all’Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della pre-*

sente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. »;

b) *alla rubrica, sopprimere le parole: « in ambito stradale ».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 2, comma 1, n. 2), capoverso « 5-ter », primo periodo, sopprimere le parole: « e ferroviari »;*

b) *all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. L'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-ter Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »;

c) *all'articolo 4:*

1) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, per le quali la Società intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento e esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono

riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente disposizione sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A.

3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.»;

2) *al comma 4, sostituire le parole:* « commi 1 e 2 del presente decreto » *con le seguenti:* « commi 1, 2, 3-bis e 3-ter del presente decreto »;

d) *nell'Allegato B, sopprimere l'ultima riga;*

e) *aggiungere l'Allegato A-bis:*

« Allegato A-bis Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore (di cui all'articolo 1, comma 1-bis)

Regione	Intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento-Adeguamento infrastrutturale
Veneto	Stazione di Longarone-Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte delle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento-PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA

Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone

».

### **Coord.1**

IL RELATORE

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, le seguenti modificazioni.*

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società ANAS S.p.A. » e le parole: « è individuato » sono sostituite dalle seguenti: « è individuata »;*

*al terzo periodo, le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « all'ANAS S.p.A. » e le parole « degli impegni » sono sostituite dalle seguenti: « circa gli impegni ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera a):*

*al numero 1), le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società ANAS S.p.A. »;*

*al numero 2), capoverso comma 5-ter, le parole: « numero 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) » e le parole: « numero 3 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 3) ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « di ANAS S.p.A. », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. », le parole: « effetti prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « effetti prodottisi » e le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;*

*al comma 2, le parole: « di ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. » e le parole: « della medesima società, » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima società e ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « con ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « con l'ANAS S.p.A. », le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « all'ANAS S.p.A. » e le parole: « da ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ANAS S.p.A. »;*

*al comma 2, dopo le parole: « articolo 11, comma 9, lettera a), del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;*

*al comma 3, secondo periodo, le parole: « ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « L'ANAS S.p.A. »;*

*al comma 4, le parole: « Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, e dei commi 1 e 2 del presente articolo ».*

---